

Corte di Cassazione sez. III civ. – ord. 19 gennaio 2010, n. 683 – Pres. M. Marrone – Rel. R. Frasca

Art. 7, comma 1, lett. F) CdS – aree comunali di sosta a pagamento – natura del contratto di parcheggio – configurabilità dell’obbligo di custodia

La terza sezione civile ha rimesso gli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla qualificazione ed alla natura del contratto di parcheggio su un’area destinata a parcheggio dal comune a norma dell’art. 7 comma 1, lett. f) e data in concessione ad una società terza. Nella configurabilità dell’obbligo di custodia si incentra la materia del contendere tra due decisioni della Suprema Corte (n. 6169/2010 e n. 1957/2010) che partono dagli stessi presupposti per poi approdare a soluzioni giuridiche diametralmente opposte.

Ritenuto quanto segue:

§1. Nell’ottobre del la S.p.A. XXX conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l’Azienda Trasporti Municipali di Milano (A.T.M.) per sentirla condannare al pagamento della somma di lire cinquanta milioni, assumendo di averla corrisposta al suo assicurato a titolo di indennità assicurativa per il furto della sua auto, avvenuto mentre essa trovavasi parcheggiata nell’area di sosta “Cascina Gobba”, gestita dalla convenuta. Quest’ultima si costituiva e contestava la fondatezza della domanda. All’esito dell’istruzione mediante prove orali, il Tribunale, con sentenza del novembre 2001 rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.

La XXX appellava la sentenza davanti alla Corte di Appello di Milano, che, nella resistenza dell’A.T.M., rigettava l’appello con compensazione delle spese del grado, escludendo l’esistenza dell’obbligo di custodia.

§2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la XXX.

Ha resistito con controricorso la A.T.M.

Entrambi le parti hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue:

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione delle norme di diritto ex art. 1766-1782 c.c. (Del deposito in generale) e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 1571-1606 c.c. (Della locazione – Disposizioni generali)”.

Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 7, comma primo, lettera f), Decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)”.

Con il terzo motivo si denuncia “Erronea interpretazione e/o valutazione dei documenti probatori e violazione degli artt. 1341, secondo comma, c.c.

(Condizioni generali di contratto) e 1362, secondo comma, c.c. (Intenzione dei contraenti)”.
Tutti e tre i motivi involgono la questione della qualificazione da dare al contratto che l’utente stipuli allorché acceda per la sosta ad un’area di parcheggio che abbia ricevuto tale destinazione dal comune e sia stata data in concessione con la previsione della subordinazione di una somma per la sosta mediante dispositivi di controllo della durata anche meccanizzati, ma con esclusione dell’assunzione della custodia del veicolo nella deliberazione della destinazione e concessione dell’area. La deliberazione comunale è assunta – come nel caso di specie – nella supposizione che si tratti di ipotesi riconducibile all’art. 7, lettera f) del d. lgs n. 285 del 1992 (Codice della strada), che da facoltà appunto ai comuni a “stabilire, previa deliberazione della giunta, le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni a tariffe in conformità alle direttive del ministero dei lavori pubblici, di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per le aree urbane; ”.

Nella controversia cui si riferisce il ricorso viene in rilievo una vicenda che riguarda un parcheggio gestito dall’Azienda Trasporti Milanese (ATM s.p.a.).
§2. Sulla questione di qualificazione del contratto concluso dall’utente in simili casi e sull’incidenza che su di essa può avere l’essere stato istituito il parcheggio dal comune nella supposizione di esercitare il potere di cui alla suddetta norma del C.d.S., questa Sezione, in due distinte controversie che vedevano sempre come parte proprio l’ATM, risulta avere assunto – a brevissima distanza di tempo – due decisioni di segno diametralmente opposto, la prima delle quali ha escluso l’assunzione da parte del gestore dell’obbligo di custodia, la seconda lo ha ammesso. In particolare:
a) Cass. 27 gennaio 2009 n.1957 si è così espressa: “ In caso di parcheggio di un automezzo in un’area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l’applicabilità della norma di cui all’art. 7, comma 1 lett. f), del d. lgs n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, non è necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l’immissione dello steso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiché essa

rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.”;

b) Cass. 13 marzo 2009 n. 6169, viceversa, si è così espressa: “L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinti, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree da un luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo.

Trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale imitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.”.

§3. Le due decisioni sono in contrasto inconsapevole fra loro, sia neri percorsi argomentativi seguiti e particolarmente nell’individuazione della funzione nel rapporto fra gestore ed utente deve assegnarsi alla previsione del codice della strada ed all’esercizio del potere amministrativo da parte del comune, sia nella soluzione cui pervengono, l’una ritenendo che il contratto implichi in questo caso la custodia, l’altro negandolo.

In presenza del contrasto ed anche in considerazione del fatto che la controversia sembra presentare un certo carattere di serialità in ambito milanese, ma potrebbe averlo anche in altre realtà locali (data la notevole diffusione delle aree ricondotte alla previsione del C.dS.), il Collegio ritiene opportuno rimettere al Primo Presidente il fascicolo per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine della composizione del contrasto, con la considerazione dell’incidenza della previsione normativa del Codice della Strada e della sua attuazione sul piano amministrativo sul rapporto di utenza, sia sotto un profilo astratto che tenga conto del rapporto con la disciplina dell’autonomia privata nel Codice civile in genere e in particolare nel Codice di consumo (nonché nelle disposizioni di tutela del consumatore che nel codice civile ne costituiscono l’antecedente, e ciò, anche indipendentemente dalla applicabilità al caso di cui al ricorso), sia sotto il profilo della rilevanza delle concrete modalità di stipula del contratto.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 1° dicembre 2009.

La sentenza é stata depositata in Cancelleria in data 19 gennaio 2010